





PARERE 3 AGOSTO 2021 351/2021/I/EEL

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE MODIFICHE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017 IN MATERIA DI RIDUZIONI DELLE TARIFFE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER IMPRESE ENERGIVORE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 6;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione";
- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge con la legge 22 aprile 2021, n. 55;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017):
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 maggio 2015, 213/2015/A e l'allegato Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità;
- il parere dell'Autorità 30 novembre 2017, 806/2017/I/eel, recante "Parere sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167/17" (di seguito: parere 806/2017/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida europee);



- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso SA.38635 (2014/NN) Italy Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy (di seguito: decisione C(2017) 3406);
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 4355 relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- la comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica prot. 15749 del 21 luglio 2021 (prot. ARERA 29131 del 22 luglio 2021) recante richiesta di parere sullo Schema di decreto recante modifiche del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore (di seguito: Schema di decreto).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto 21 dicembre 2017, adottato dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, acquisiti i pareri dell'Autorità (Parere 806/2017/I/eel) e delle competenti Commissioni parlamentari, ha definito la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia (anche dette imprese energivore) in conformità con la decisione C(2017) 3406 e le Linee guida europee;
- l'Autorità ha dato attuazione alla suddetta disciplina con la deliberazione 921/2017/R/eel;
- con la Comunicazione C(2020) 4355, la Commissione europea ha ritenuto opportuno, "in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese", modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare le Linee guida europee in tema di aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente;
- la Comunicazione C(2020) 4355, stabilisce, fra l'altro, la modifica dell'allegato 4 delle Linee guida europee in relazione alle modalità di determinazione dell'intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare la media aritmetica calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo (di seguito: VAL) e ai consumi dell'impresa, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari; la Commissione ritiene che il passaggio a questo metodo di calcolo non costituisca una modifica notificabile;



- inoltre, con la medesima Comunicazione C(2020) 4355, la Commissione europea ha prorogato di tre anni il periodo di applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e ha integrato il punto 16 delle Linee guida europee prevedendo che "I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2021";
- lo Schema di decreto trasmesso all'Autorità per il parere di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, prevede che i dati dell'annualità 2020 non siano utilizzati ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato; e che pertanto ai fini del calcolo del VAL di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) del decreto 21 dicembre 2017, del consumo di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c) e del fatturato di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, venga utilizzata la "media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020";
- lo stesso Schema di decreto prevede altresì che per l'anno di competenza 2022 il prezzo dell'energia elettrica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019;
- infine, lo stesso Sehema di decreto prevede che l'Autorità adegui le pertinenti disposizioni regolatorie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• l'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità (Allegato A alla deliberazione 213/2015) prevede che i pareri formulati dall'Autorità nell'ambito di procedimenti intestati ad amministrazioni terze sono tempestivamente pubblicati salvo che sussistano motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, oppure che l'amministrazione procedente faccia formale e motivata richiesta entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, nell'ambito dell'attività consultiva che l'Autorità svolge ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 481/95, parere favorevole allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Capo di gabinetto del Ministro della Transizione ecologica con comunicazione del 21 luglio 2021, valevole come parere previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge 167/17;
- segnalare al Ministro della Transizione ecologica, nel quadro della suddetta attività consultiva, l'opportunità di integrare le disposizioni dello Schema di decreto in relazione ai seguenti aspetti della disciplina delle agevolazioni per imprese energivore:
 - a) l'anno di verifica della soglia minima di consumo pari a 1 GWh/anno, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, che in



- coerenza con le disposizioni e la *ratio* dello Schema di decreto dovrebbe essere calcolato con riferimento al consumo medio 2018 e 2019 per le agevolazioni di competenza 2022, salvo i casi di cui alla successiva lettera b);
- b) l'utilizzo dei dati di consumo ed economici dell'impresa (VAL e fatturato) dell'anno 2020 nei soli casi in cui il 2020 sia l'unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020), ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al VAL o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di consumo di cui alla precedente lettera a);
- c) l'utilizzo del valore biennale del VAL (in luogo di quello triennale) anche ai fini del calcolo del livello di contribuzione secondo quanto definito all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017

DELIBERA

- 1. di esprimere, ai sensi dall'articolo 19, comma 3, della legge 167/17 e dell'articolo 2 della legge, comma 6, della legge 481/1995, parere favorevole allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Ministero della Transizione ecologica con comunicazione del 21 luglio 20210;
- 2. di segnalare al Ministro della Transizione ecologica, nel quadro della suddetta attività consultiva, l'opportunità di integrare le disposizioni dello Schema di decreto in relazione ai seguenti due aspetti della disciplina delle agevolazioni per imprese energivore:
 - a) l'anno di verifica della soglia minima di consumo pari a 1 GWh/anno, che in coerenza con le disposizioni e la *ratio* dello Schema di decreto dovrebbe essere calcolato con riferimento al consumo medio 2018 e 2019 per le agevolazioni di competenza 2022, salvo i casi di cui alla successiva lettera b);
 - b) l'utilizzo dei dati di consumo ed economici dell'impresa (VAL e fatturato) dell'anno 2020 nei soli casi in cui il 2020 sia l'unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020), ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al VAL o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di consumo di cui alla precedente lettera a);
 - c) l'utilizzo del valore biennale del VAL (in luogo di quello triennale) anche ai fini del calcolo del livello di contribuzione secondo quanto definito all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica;



4. di prevedere la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it trascorsi quindici giorni dalla trasmissione di cui al precedente punto 3., salvo motivata richiesta dell'amministrazione procedente.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini